

<b>DELIBERAZIONE N. 701 DEL 01/08/2019</b>	
<b>OGGETTO: STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI-ISTITUTO REGINA ELENA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA SOTTO LA RESPONSABILITA' SCIENTIFICA DEL PROF. GENNARO CILIBERTO</b>	
<p>Esercizi/o .</p> <p>Centri/o di costo .</p> <p><b>- Importo presente Atto: € .</b></p> <p><b>- Importo esercizio corrente: € .</b></p> <p>Budget</p> <p><b>- Assegnato: € .</b></p> <p><b>- Utilizzato: € .</b></p> <p><b>- Residuo: € .</b></p> <p><b>Autorizzazione n°: .</b></p> <p>Servizio Risorse Economiche: <b>Antonella Francella</b></p>	<p>STRUTTURA PROPONENTE</p> <p><b>Servizio Amministrativo della Ricerca</b></p> <p>Il Dirigente Responsabile</p> <p><b>Cinzia Bomboni</b></p> <p>Responsabile del Procedimento</p> <p><b>Cinzia Bomboni</b></p> <p>L'Estensore</p> <p><b>Barbara Matrascia</b></p> <p>Proposta n° DL-723-2019</p>
<p><b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b></p> <p>Positivo</p> <p>Data 01/08/2019</p> <p><b>IL DIRETTORE SANITARIO</b> <b>Branka Vujovic</b></p>	<p><b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b></p> <p>Positivo</p> <p>Data 31/07/2019</p> <p><b>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> <b>Laura Figorilli</b></p>
<p>Parere del Direttore Scientifico IRE <b>Gennaro Ciliberto</b> data 24/07/2019 Positivo</p> <p>Parere del Direttore Scientifico ISG <b>Segreteria Direzione Scientifica ISG</b> data 24/07/2019 Assente</p>	
<p>La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:</p> <p>- Accordo Quadro IFO-UNIVR pg.5</p>	

***Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca***

- Visto                    il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto                    il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista                    la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Premesso            che l'art. 8 del D.Lgs. n.288/2003 prevede l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università, per la realizzazione di comuni progetti di ricerca;

che gli I.F.O.-I.R.E. quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a rilevanza nazionale svolgono, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 288/2003, attività di ricerca, clinica e traslazionale, volta alla diagnosi e cura dei tumori attraverso, soprattutto, il potenziamento della ricerca traslazionale e la promozione della sinergia tra ricerca clinica e di base per un'efficiente trasformazione dei risultati ottenuti dalla ricerca di base in applicazioni cliniche;

che l'IRE, attraverso la Direzione Scientifica, sta promuovendo numerose attività di ricerca nel campo della Medicina Personalizzata e delle Biotecnologie Innovative ed ha interesse ad incrementare tali attività;

che l'Università degli Studi di Verona persegue la ricerca in campo medico attraverso le strutture dipartimentali e i centri di ricerca e servizio dell'ateneo, e con particolare riferimento al campo oncologico attraverso il Centro di Ricerca Applicata ARC-NET "Miriam Cherubini Loro", quest'ultimo ha come obiettivi quello di mettere in rete le principali figure professionali coinvolte nella ricerca oncologica, favorire l'integrazione delle diverse competenze cliniche, laboratoristiche, biologiche e scientifiche e assicurare la continuità di un alto livello di competenza attraverso la formazione di giovani ricercatori;

che l'Accordo tra le Parti ha come obiettivo la realizzazione di collaborazioni nei settori di reciproco interesse;

Considerato che le Parti intendono, nell'ambito e nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, porre le basi per degli accordi aventi ad oggetto:

Scambio di personale dedicato alla ricerca;  
Progetti di ricerca congiunti nel campo della Medicina di Precisione in Oncologia;  
Condivisione di aree, attrezzature e strumentazioni a scopo di ricerca;  
La partecipazione, in collaborazione, a bandi di finanziamento nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Visto il testo dell'Accordo concordato tra le Istituzioni che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che le concrete modalità operative concernenti l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro saranno definite in specifici Accordi Attuativi;

che negli Accordi Attuativi saranno regolati i profili economici nonché ogni ulteriore aspetto connesso con la realizzazione delle predette attività;

che i Referenti scientifici del presente Accordo Quadro sono:

- Per l'IRE: il Prof. Gennaro Ciliberto, in qualità di Direttore Scientifico;
- Per l'Università, il Prof. Aldo Scarpa e il Prof. Michele Milella.

che il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti;

che l'Accordo di cui sopra avrà una durata di tre anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti;

Ritenuto opportuno stipulare con l'Università degli Studi di Verona l'Accordo di collaborazione secondo lo schema che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

### **Propone**

Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente confermati, di:

stipulare con l'Università degli Studi di Verona un accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti di studio e ricerca su tematiche di interesse comune;

approvare lo schema di accordo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La U.O. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il presente atto non comporta alcun onere economico per gli IFO.

**Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca**

**Cinzia Bomboni**

## **Il Direttore Generale**

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

### **Delibera**

di approvare la proposta così formulata concernente “*STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI-ISTITUTO REGINA ELENA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA SOTTO LA RESPONSABILITA' SCIENTIFICA DEL PROF. GENNARO CILIBERTO*” e di renderla disposta.

**Il Direttore Generale**

**Dott. Francesco Ripa di Meana**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

Gli **Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena** (codice fiscale: 02153140583; partita IVA: 01033011006) con sede in Roma, Via Elio Chianesi 53, c.a.p. 00144, in persona del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, dott. Francesco Ripa di Meana (di seguito, anche IFO-IRE)

e

l'**Università degli Studi di Verona** (partita IVA 01541040232 e codice fiscale 93009870234) con sede in Via dell'Artigliere, n. 8, cap. 37129, Verona, in persona del Rettore, dott. Nicola Sartor (di seguito, anche "Università" e, insieme con la Fondazione, le "Parti")

Premesso che:

- l'Ente ha la titolarità e la gestione dell'IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, il più antico (1939) Ente di diritto pubblico riconosciuto a carattere scientifico tra gli IRCCS oncologici italiani (di seguito anche indicato come IRE);
- l'IRE ha ottenuto il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) con decreto del Ministero della Salute del 3 aprile 2017 per la disciplina di Oncologia;
- L'IRE, attraverso la Direzione Scientifica, sta promuovendo diverse attività di ricerca nel campo della Medicina Personalizzata e delle Biotecnologie Innovative ed ha interesse ad incrementare tali attività;
- L'Università di Verona persegue la ricerca in campo medico attraverso le strutture dipartimentali e i centri di ricerca e servizio dell'ateneo, e con particolare riferimento al campo oncologico attraverso il Centro di Ricerca Applicata ARC-NET "Miriam Cherubini Loro"; quest'ultimo ha come obiettivi quello di mettere in rete le principali figure professionali coinvolte nella ricerca oncologica, favorire l'integrazione delle diverse competenze cliniche, laboratoristiche, biologiche e scientifiche e assicurare la continuità di un alto livello di competenza attraverso la formazione di giovani ricercatori.
- l'intesa tra l'IRE e l'Università ha come obiettivo la realizzazione di collaborazioni nei settori di reciproco interesse.
- Le Parti, ciascuna per quanto di competenza, dispongono di professionalità e mezzi idonei per promuovere e supportare tali iniziative.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

### **Art.1 – Premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

### **Art. 2 - Oggetto**

Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono, nell'ambito e nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, porre le basi per degli accordi aventi ad oggetto:

- (i) Scambio di personale dedicato alla ricerca;
- (ii) Progetti di ricerca congiunti nel campo della Medicina di Precisione in Oncologia;
- (iii) Condivisione di aree, attrezzature e strumentazioni a scopo di ricerca;
- (iv) La partecipazione, in collaborazione, a bandi di finanziamento nazionali e internazionali per attività di ricerca.

### **Art. 3 Accordi Attuativi**

Le concrete modalità operative concernenti l'esecuzione delle attività previste all'art. 2 del presente Accordo Quadro saranno definiti in specifici Accordi Attuativi.

Negli Accordi Attuativi saranno regolati i profili economici nonché ogni ulteriore aspetto connesso con la realizzazione delle predette attività.

### **Art. 4 Referenti**

I Referenti scientifici del presente Accordo Quadro sono:

- Per l'IRE: il Prof. Gennaro Ciliberto, in qualità di Direttore Scientifico;
- Per l'Università, il Prof. Aldo Scarpa e il Prof. Michele Milella.

### **Art. 5 Risorse**

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività, secondo le modalità disciplinate dagli Accordi Attuativi di cui all'art. 3.

### **Art. 6**

Ciascuna delle Parti rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo. I risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati, con attribuzione delle quote in proporzione all'effettivo apporto scientifico di ciascuna Parte e



potranno essere utilizzati da ciascuna Parte per finalità di ricerca, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo, solo previo assenso dell'altra Parte, salvo quanto disciplinato negli Accordi Attuativi ai sensi del precedente art. 3.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in occasione dell'esecuzione del presente Accordo sarà oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenuta negli Accordi Attuativi che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per la licenza d'uso dei risultati conseguiti.

#### **Art. 7 Tutela dei dati personali**

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e le garanzie di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/2003 (e ss.mm. e ii).

Le attività previste dal presente Accordo implicano trattamenti di dati personali per i quali ciascuna Parte è autonomo Titolare per lo svolgimento di quanto di sua competenza.

Ciascun Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni contenute del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il "Regolamento"), nonché nei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, i Titolari, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, si impegnano a porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato sin dall'inizio del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le Parti si impegnano a porre in essere, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, tutte le necessarie garanzie al fine di

soddisfare tutti i requisiti previsti a tutela dei diritti degli interessati, con modalità tali da preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

#### **Art. 8 Durata**

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di tre anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, alle Parti, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà l'automatica cessazione degli Accordi Attuativi eventualmente stipulati dalle Parti, i quali resteranno soggetti alla specifica disciplina di durata e recesso in essi contenuta.

#### **Art. 9 Foro Competente**

In caso di controversia circa la validità, efficacia, interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro, che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

#### **Art. 10 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno inviate, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso le sedi istituzionali dei firmatari ovvero tramite P.E.C..

#### **Art. 11 Registrazione**

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

#### **Art. 12 Decreto Legislativo n. 231/2001**

Tutti le Parti si impegnano ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare – nell'esecuzione del presente Accordo e dei successivi Accordi Attuativi – la commissione di illeciti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

#### **Art. 13 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Sottoscrizione con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990,  
n. 241.

Roma, --/--/2019

Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena  
Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Ripa di Meana

Università degli Studi di Verona  
Il Rettore  
Dott. Nicola Sartor